



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

3 0 4 6

2 2 MAG. 1992

n. _____ del _____

OGGETTO: Ambulatori privati di Medicina dello Sport.

Presidente	Gianfranco	Cremonese
V. Presidente	Amalia	Careri
Assessori	Pierantonio	Belcaro
	Roberto	Bissoli
	Antonio	Bogoni
	Aldo	Bottin
	Giorgio	Carollo
	Camillo	Ciment
	Luigi	Covolo
	Luigiano	Falcier
	Adriano	Fusaro
	Vittorio	Guillien Mangilli
	Carlo Alberto	Tesserin
	Secondo	Favara
Segretario		
Assiste il Segretario generale della programmazione	Reese	Rescigno

Giorgio Sala

L'Assessore regionale alla Sanità, Luigi Covolo, riferisce,

La L.R. 20 luglio 1989, n. 21 (Piano Socio-Sanitario regionale 1989-1994) ha previsto, tra le azioni orizzontali, uno specifico programma diretto alla tutela dell'attività sportiva, a fronte del crescente diffondersi della pratica sportiva sul territorio regionale.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, la stessa L.R. n. 21/89 ha disposto che essa possa essere rilasciata, oltre che dai servizi di medicina dello sport delle Unità Locali Socio Sanitarie e dai Centri F.M.S.I. convenzionati, come previsto dalla L.R. n. 25/82, anche dalle strutture private che diano le necessarie garanzie e che pertanto siano riconosciute idonee dalla Giunta Regionale. A tale scopo, è prevista la istituzione di un apposito albo regionale nel quale saranno inserite soltanto le strutture autorizzate dalla Regione, in quanto in possesso dei requisiti di organizzazione e funzionamento stabiliti dalla Giunta Regionale.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività è quindi subordinata alla verifica che la struttura privata, in analogia con quella pubblica, si avvalga di un medico dello sport e di un cardiologo e disponga di una attrezzatura adeguata a consentire gli accertamenti degli esami base, secondo quanto previsto dai protocolli di legge.

E' pertanto necessario che, preliminarmente, la Giunta Regionale stabilisca i requisiti minimi degli ambulatori privati di Medicina dello Sport.

A tale scopo, si evidenzia che il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, per gli sport di cui alla tabella A e tabella B del D.M. 18.2.1982, è il frutto di un lavoro di équipe tra medico dello sport e cardiologo.

Pertanto, l'ambulatorio di medicina dello sport deve prevedere **due locali** (comunicanti o meno) uno per il medico dello sport e l'altro per il cardiologo, con relativa sala d'attesa e adeguato spazio per l'archivio delle cartelle cliniche.

REQUISITI DEI LOCALI

- Devono essere "fuori terra"
- dotati di una sala d'attesa
- avere aria e luce naturale pari rispettivamente a 1/20 e 1/10 delle superfici dei locali
- non avere un'altezza inferiore ai 2.70 metri
- avere bagno ed antibagno per l'utenza
- avere pavimenti in materiale impermeabile e facilmente lavabili
- le pareti, ad esclusione dell'attesa, devono essere piastrellate o pitturate con vernice lavabile, fino ad un'altezza di 2 metri
- la superficie di ogni singolo studio non deve essere inferiore ai 9 mq.
- nei locali destinati ad ambulatoriali dovrà essere installato un lavandino
- i locali devono inoltre soddisfare le norme vigenti in materia di prevenzioni antincendio o antinfortunistica nonché le norme UNI-CEI (Unificazione normativa Italiana - comitato elettrotecnico Italiano) per quanto riguarda gli impianti elettrici.

ARREDAMENTO LOCALI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A) AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT

- n. 1 lettino
- n. 1 attaccapanni
- n. 1 fonendoscopio
- n. 1 martelletto
- n. 1 bilancia
- n. 1 altimetro
- n. 1 scrivania
- n. 2 sedie
- n. 1 sfigmomanometro
- n. 1 tavola ottometrica decimale
- n. 1 tavola di Ishihara
- n. 1 spirometro
- n. 1 ripiano o tavolo e Multistix per l'esecuzione dell'esame urine
- dotazione di cartelle cliniche conformi all'allegato A e B del D.M. 18.2.1982

Ogni ambulatorio di medicina dello sport deve possedere un sistema di archiviazione delle cartelle cliniche (di cui agli allegati A e B del D.M. 18.02.1982) e della documentazione clinico-strumentale completa degli atleti visitati negli ultimi 5 anni.

Copie dei certificati di idoneità all'attività sportivo agonistica rilasciati dal medico dello sport operante nella struttura privata, devono essere da quest'ultimo inviate ai servizi di medicina dello sport dell'U.L.S.S. di residenza dell'atleta.

Detta U.L.S.S. provvederà anche all'apposizione del timbro amministrativo sull'originale del certificato di idoneità, rilasciato privatamente dal medico dello sport ed in possesso dell'atleta.

Ciascun ambulatorio di medicina dello sport deve, inoltre, possedere un registro per gli atleti ritenuti non idonei alla pratica sportiva agonistica. In detto registro verranno annotati:

- a) nome e cognome dell'atleta
- b) data di nascita
- c) U.L.S.S. di residenza dell'atleta
- d) disciplina per l'esercizio della quale veniva richiesto il certificato di idoneità agonistica
- e) data del rilascio del certificato di non idoneità
- f) causale di non idoneità.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore alla Sanità, Luigi Covolo, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge regionale 3 agosto 1982, n. 25;
- Vista la Legge regionale 20 luglio 1989, n. 21;
- Visto il D.M. 18 febbraio 1982,

DELIBERA

- di approvare i requisiti di organizzazione e funzionamento degli ambulatori privati di Medicina dello Sport e la procedura finalizzata al rilascio della prescritta autorizzazione regionale all'apertura e all'esercizio degli stessi, nei termini esposti in premessa.

IL SEGRETARIO
(Dr. Secondo Favara)

(FIRMATO)

IL PRESIDENTE
(Dr. Gianfranco Cremonese)

GBo/fb